

COMUNE DI CESSAPOLOMBO

Provincia di Macerata

Regolamento per la cessione delle aree della Lottizzazione Artigianale in località Bivio Colfano.

Art. 1

Le aree di proprietà Comunale nel Piano di lottizzazione artigianale adottato dal Consiglio Comunale con atto n° 27 del 12/05/1989 (C.R.C. n. 14878/3 del 30/06/1989) vengono cedute secondo i criteri appresso stabiliti.

Art. 2

Sulle aree cedute gli operatori economici dovranno realizzare impianti produttivi a carattere artigianale, secondo progetti presentati all'Amministrazione Comunale.

Gli scarichi industriali sono assoggettati alle norme, prescrizioni ed oneri di cui alla legge 15.05.1976 n. 319.

Art. 3

Ai fini dell'assegnazione dei singoli lotti si procederà tenendo presente i seguenti elementi:

- 1- Residenza nel Comune del titolare dell'Azienda.
- 2- Curriculum circa l'Azienda (Volume d'affari, tipo di attività, numero di personale occupato, ecc.)

Il tutto finalizzato ad assicurare un funzionale sviluppo produttivo in coerenza con gli obiettivi dell'incremento urbanistico e degli obiettivi da perseguire.

Sarà consentita la costruzione di abitazione in base al vigente regolamento edilizio comunale.

Alla domanda dovrà essere allegato il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

Art. 4

Il Consiglio Comunale, previa la necessaria istruttoria e parere da parte dell' Ufficio Tecnico comunale, prende in esame le domande e provvede in accoglimento delle stesse, seguendo i criteri e le preferenze stabilite nell'art. 3, a cedere in proprietà l'area richiesta.

Art. 5

La richiesta di concessione edilizia, deve essere presentata entro 12 mesi dal contratto di compravendita ed il progetto dovrà prevedere come primo intervento l'edificazione di almeno il 30% del volume massimo incesabile.

Art. 6

Il pagamento del prezzo di alienazione dell'area dovrà essere fatto in contanti al momento della stipula del relativo contratto.

Art. 7

L'area viene ceduta in proprietà senza particolari limitazioni che non siano quelle previste dalla legge 22.10.1971, n. 665.
Tuttavia le aziende artigiane non potranno alienare per un periodo di dieci anni le aree insediate se non ad altro artigiano su conforme parere del Comune.

Art. 8

Il prezzo di cessione dell'area è determinato dai seguenti costi:

- a) costo sostenuto dal Comune per l'acquisizione dell'area.
- b) progettazione tecnica per opere di urbanizzazione a carico dell' Ente.
- c) costo effettivo di urbanizzazione primaria

In ogni caso il costo dovrà essere comprensivo di tutte le spese sostenute e documentate e verrà determinato dall' Ente con apposito atto debitamente motivato

Art. 9

La decadenza della concessione o la risoluzione della concessione con conseguente estinzione del diritto di proprietà, si ha nei seguenti casi :

- 1) Qualora non si provveda all'inizio di lavori entro 12 mesi ed al completamento degli stessi entro 36 mesi dalla data di rilascio della concessione edilizia.
- 2) Qualora vengano realizzate opere edilizie difformi da quelle previste in concessione.
- 3) Qualora non si provveda al versamento del corrispettivo entro il termine stabilito.
- 4) Quando si procede all'alienazione dell'opera al di fuori di casi di comprovata necessità da accertarsi e accettata dal Consiglio Comunale prima del trascorrere di 10 anni.

art. 10

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni di legge in materia.

Cessepalombo li 19/04/1991

IL SINDACO: Sp. rs. Lino

